



Comunicato Ufficiale
N. 49

Del
27 settembre 2019

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 24-25-26 settembre 2019 - Quinta giornata andata

Brescia-Juventus 1-2
Fiorentina-Sampdoria 2-1
Genoa-Bologna 0-0
Hellas Verona-Udinese 0-0
Internazionale-Lazio 1-0
Napoli-Cagliari 0-1
Parma-Sassuolo 1-0
Roma-Atalanta 0-2
Spal-Lecce 1-3
Torino-Milan 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 27 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 13**

SERIE A TIM

Gare del 24-25-26 settembre 2019 - Quinta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. BRESCIA – Soc. JUVENTUS

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si riferisce che i sostenitori della società Brescia, assiepati nel settore "Curva Nord" si rendevano responsabili, al 17° del secondo tempo e al termine della gara durante l'intervista di rito, in percentuale ampiamente significativa (90%) rispetto agli occupanti (circa 4.700), di cori contro il calciatore della Juventus Pjanic, ritenuti di discriminazione razziale dai medesimi collaboratori della Procura;

considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale, a norma dell'art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi;

considerato che, nondimeno, sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all'art. 28 comma 7 CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. **BRESCIA** con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord" privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata sostenitori delle Società **Brescia, Fiorentina, Genoa Lecce, Milan, Napoli, Parma e Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglia di plastica ed altri oggetti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **BRESCIA** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa tre minuti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **ROMA** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa due minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

KOULIBALY Kalidou (Napoli): per avere, al 43° del secondo tempo, assumendo un atteggiamento irrispettoso, rivolto del Direttore di gara un'espressione gravemente ingiuriosa, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di giuoco dopo la conseguenziale espulsione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

REINA PAEZ Jose Manuel (Milan): per avere, al 27° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina ed entrando sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale con atteggiamento e parole irrispettosi.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MURILLO CERON Jeison Fabian (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

ROMAGNOLI Alessio (Milan): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PRIMA SANZIONE

DONNARUMMA Gianluigi (Milan)

LARSEN Jens Stryger (Udinese)

LERAGER Lukas Reiff (Genoa)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ROMERO Cristian (Genoa)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

DENSWIL Stefano (Bologna)

JAJALO Mato (Udinese)

NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese)

ZANIOLO Nicolo (Roma)

ZAZA Simone (Torino)

SECONDA SANZIONE

CISTANA Andrea (Brescia)
D'AMBROSIO Danilo (Internazionale)
DE LIGT Matthijs (Juventus)
DOS SANTOS Igor Julio (Spal)
IACOPONI Simone (Parma)
KHEDIRA Sami (Juventus)
MARQUES LOUREIRO Allan (Napoli)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Roma)
OLSEN Andreas Skov (Bologna)
POLI Andrea (Bologna)
TOMIYASU Takehiro (Bologna)

PRIMA SANZIONE

BENNACER Ismael (Milan)
BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria)
BONUCCI Leonardo (Juventus)
CALDERONI Marco (Lecce)
CHAGAS ESTEVAO Dalbert Henrique (Fiorentina)
DE PAOLI Fabio (Sampdoria)
EVANGELISTA Lyanco (Torino)
GAGLIULO Riccardo (Parma)
GHIGLIONE Paolo (Genoa)
HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)
KHOUMA Elhadji Babacar (Lecce)
KJAER Simon Thorup (Atalanta)
MUSACCHIO Mateo Pablo (Milan)
PAROLO Marco (Lazio)
PULGAR FARFAN Erick Antonio (Fiorentina)
QUISSANGA Bartolomeu (Lazio)
RADOVANOVIC Ivan (Genoa)
ROG Marko (Cagliari)
ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio)
SOUZA SILVA Wallace (Udinese)
VIEIRA NAN Ronaldo Augusto (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sassuolo)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

LIROLA KOSOK Pol Mikel (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SECONDA SANZIONE

ZAPATA VALENCIA Cristian (Genoa)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

SOTTIL Riccardo (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

YAO KOUASSI Gervais (Parma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

PRIMA SANZIONE

AINA Temitayo (Torino)

BELOTTI Andrea (Torino)

c) ALLENATORI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

INZAGHI Simone (Lazio)

SARRI Maurizio (Juventus)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

“ ”

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 SETTEMBRE 2019